

Prot. n. 1-8182 / P152 - Daniele Sartori
Allegati n. -

Verona, 01/07/2021

Spett.
PROVINCIA DI VERONA
Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Via delle Franceschine, 10
37122 Verona
ambiente.provincia.vr@pecveneto.it

e p.c.

Spett.
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Piazza C. Alberto, 1
37066 Sommacampagna (VR)
sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Spett.
COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Corso Garibaldi, 24
37069 Villafranca di Verona (VR)
protocollo.comune.villafranca.vr@pecveneto.it


TRASMESO VIA PEC

OGGETTO: Intervento nei Comuni di Sommacampagna e Villafranca di Verona – Istanza ad oggetto: “Completamento della sistemazione del canale adduttore di Sommacampagna e conversione irrigua con utilizzo a fine idroelettrico del salto esistente lungo il canale nei comuni di Sommacampagna e Villafranca di Verona”.
Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA. Prot. Provinciale. Comunicazione n. 25966 del 11/05/2021.
Osservazioni alle note di riscontro dei comuni di Villafranca di Verona e Sommacampagna (VR).

Con la presente si intende rispondere alle note di riscontro dei comuni di Sommacampagna (Prot. Comunale n. 553/2021) e Villafranca di Verona (Prot. Comunale n. 33279/2021) alla richiesta da parte del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Verona (Prot. Provinciale 25966 del 11/05/2021) circa l’attestazione di eventuali vincoli insistenti sulle aree interessate dall’intervento di conversione irrigua in oggetto.

Per quanto riguarda il comune di Villafranca di Verona, la nota prodotta evidenzia, per una porzione di territorio indicata nell’immagine 1 della nota e di seguito riportata, la presenza dei seguenti vincoli nella strumentazione urbanistica comunale (PAT-PI):

- Area a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI;
- Vincolo a destinazione forestale (ai sensi dell’art. 15 della LR 52/78);
- Tracciato del Serraglio Scaligero, normato dall’art. 27 delle NT del PAT).



Per quanto concerne il primo punto “Area a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI”, posto che il Consorzio di bonifica è l’autorità idraulica competente in tema di rischio idraulico, si ritengono le opere in progetto compatibili con le aree in questione in quanto, anche in caso di allagamento, non si andrebbe a creare una situazione di pericolo per persone o cose (come ad esempio nel caso di nuove lottizzazioni, nuove strade, ecc.).

Relativamente al secondo punto “Vincolo a destinazione forestale (ai sensi dell’art. 15 della LR 52/78)”, la Legge Regionale all’art. 15, comma 2 riporta: “è vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta [...]”; dove per bosco si intende, secondo quanto definito dall’art. 14, comma 1 della stessa L.R. “Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo”, si specifica che le tubazioni in progetto verranno posate esternamente alle fasce alberate e non si verificherà quindi una riduzione della superficie boscata.

Infine, per quanto riguarda la presenza del Serraglio Scaligero, la verifica preventiva dell’interesse archeologico allegata al progetto recita nelle conclusioni: “[...] Il Serraglio, di cui se ne conoscono alcuni tratti, segue il tracciato della strada provinciale SP24 e poi del fiume Tione; la sua presenza non dovrebbe dare problemi vista la tipologia dell’intervento in oggetto”.

Il Comune di Villafranca osserva inoltre che una piccola parte della rete di progetto ricadrà in ambito urbano, nei pressi degli impianti sportivi afferenti via Arnaldo Porta. Si chiarisce che le operazioni di posa delle tubazioni, per quanto attiene agli impatti derivanti dalla produzione di polveri e rumore, saranno del tutto assimilabili alle normali operazioni di manutenzione dei sottoservizi stradali normalmente eseguite dagli Enti gestori. In ogni caso si presterà massima attenzione in fase di cantiere in modo da minimizzare, attraverso l'utilizzo di mezzi d'opera di piccola taglia e di sistemi per il contenimento delle polveri, il disturbo alla popolazione.

Per quanto riguarda il comune di Sommacampagna, la nota riporta la presenza dei seguenti vincoli:

- Idrografia principale servitù idraulica (R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904) – art. 4.1.1.a;
- Viabilità / Fasce di rispetto (D.Lgs 285/92; DPR 285/92; DPR 147/93; DPR 498/92) – art. 4.1.1.f;
- Allevamenti zootecnici intensivi / Fasce di rispetto (atti indirizzo L.R. 11/04-lett D) – art. 4.1.1.m;
- Ambiti di parchi o per l'istituzione di parchi e riserve naturali e archeologiche e a tutela paesaggistica – art. 4.1.1.q;

In relazione al vincolo *“Idrografia principale servitù idraulica (R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904) – art. 4.1.1.a”*, le N.T. del P.A.T. comunale all'art. 4.1.1.a riportano: *“Rispetto alle acque pubbliche sono vietati le piantagioni di alberi e siepi, l'edificazione, gli scavi e i movimenti di terra, a distanza dal piede degli argini minore di m. 4 per le piantagioni e movimenti di terra e di m. 10 per l'edificazione e per gli scavi (art. 96). È vietato, se non con speciale permesso dell'autorità competente, il dissodamento dei terreni boscati e cespugliati laterali al fiume Tione a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie. È ugualmente vietata l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia, e altro materiale dal letto dei fiumi, torrenti, e canali pubblici”*. Posto che il Consorzio di bonifica è l'autorità competente in materia di polizia idraulica relativamente ai corsi d'acqua presenti in zona, trattandosi di tubazioni interrato le opere in progetto non rientrano tra quelle sottoposte a vincolo. In ogni caso, in fase operativa le tubazioni verranno posate, pur rispettando le esigenze progettuali, quanto più distante possibile dai corsi d'acqua sottoposti a vincolo.

Per quanto riguarda invece il vincolo *“Viabilità / Fasce di rispetto (D.Lgs 285/92; DPR 285/92; DPR 147/93; DPR 498/92) – art. 4.1.1.f”*, le N.T. del P.A.T. scrivono: *“[...] Nelle fasce di rispetto della viabilità ordinaria provinciale e autostradale non è consentita nuova edificazione né ampliamento o sopraelevazione o modificazione di sagoma di edifici esistenti. È invece consentito nelle fasce di rispetto di ogni categoria di strade:*

- [...];
- realizzare canalizzazioni e reti di sottoservizi;
- [...]”.

Trattandosi di posa di tubazioni interrato per la costituzione di un sottoservizio, le opere risultano compatibili con le fasce di rispetto stradale.

Per quanto attiene al vincolo *“Allevamenti zootecnici intensivi / Fasce di rispetto (atti indirizzo L.R. 11/04-lett D) – art 4.1.1.m”* le N.T. scrivono: *“La fascia di rispetto indicata nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale è riferita alla distanza minima reciproca degli insediamenti zootecnici intensivi dai limiti della zona agricola”*. Trattandosi di distanza *“reciproca”* tra insediamenti zootecnici, l’evidenza del vincolo non risulta pertinente con le opere in progetto.

Infine, relativamente al vincolo *“Ambiti di parchi o per l’istituzione di parchi e riserve naturali e archeologiche e a tutela paesaggistica – art. 4.1.1.q”* le N.T. riferiscono tali temi al Piano d’area quadrante Europa (P.A.Q.E.). La norma specifica che molte prescrizioni sono contenute in altri strumenti sovraordinati e sono già prese in considerazione come vincoli dallo stesso P.A.T. Si sottolinea che in merito alla presenza di vincoli naturalistico-ambientali, archeologici e paesaggistici, il progetto contiene le relazioni specialistiche atte a valutare la le tre tipologie di vincolo anzidette.

Oltre ai suddetti vincoli, il comune di Sommacampagna evidenzia i seguenti elementi segnalati nella Carta delle Invarianti del P.A.T.:

- Filari alberati Siepi – art. 4.2.1.g;
- Corsi d’acqua – art. 4.2.1.d;
- Limite zona di produzione vini DOC – art. 4.2.1.r;
- Pozzi – artt. 4.2.1.e.

Le N.T. per gli elementi evidenziati riportano:

“Filari alberati e siepi: I filari di alberi e le siepi segnati nella Carta delle Invarianti sono da considerare elementi assoggettati a tutela di natura paesaggistica sui quali è vietato ogni intervento distruttivo; qualora il ciclo vegetativo naturale comporti deperimento o caduta, o si renda necessario l’abbattimento per motivi di sicurezza con ordinanza sindacale o del responsabile del servizio, la parte o l’esemplare compromesso deve essere immediatamente sostituito con esemplare giovane della stessa specie. In caso di inidoneità della specie esistente accertata da parere di botanico, si procede a sostituzione degli esemplari deteriorati con specie diversa di portamento simile.

Corsi d’acqua: Per i corsi d’acqua naturali devono essere vietati la canalizzazione e il tombinamento, salvo le strette necessità di attraversamento di strade, e deve essere conservata e protetta l’arginatura naturale. Qualora si debba provvedere al rifacimento di argini deteriorati per cause naturali o accidentali, l’intervento deve essere realizzato con i metodi dell’ingegneria naturalistica con la finalità del ripristino. Vale comunque quanto prescritto dall’art. 17 comma 4 del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.).

Pozzi: Per quanto riguarda i pozzi, vanno applicate le disposizioni di cui all’art. 40 del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.).

Limite zona di produzione vini DOC: Tutta l’area centro-occidentale del territorio agricolo del comune, così come delimitata nella Carta delle Invarianti, è area di produzione dei vini D.O.C. di Custoza e Bardolino.

L’area è soggetta a tutela attraverso limitazione delle trasformazioni come da disciplinare D.O.C..”

Per quanto riguarda la presenza di filari alberati e siepi, il progetto prevede la posa di tubazioni su strade e/o capezzagne, per cui non verranno interessati alberi o arbusti vincolati. Relativamente ai corsi

d'acqua, anche nel caso delle invarianti vale quanto scritto a riguardo nel caso del vincolo "Idrografia principale servitù idraulica".

Per le ultime due invarianti segnalate, "Pozzi" e "Limite zona di produzione vini DOC", si ritiene che in considerazione del tipo di opera in progetto non ci sia nessuna incompatibilità con quanto evidenziato dal P.A.T.

Il comune di Sommacampagna evidenzia poi le seguenti fragilità:

- Compatibilità geologica: Area idonea a condizione tipologia 5- art. 4.3.1.a;
- Zona di ricarica degli acquiferi (limite settentrionale) – art. 4.3.1.d;
- Limite equidistanza a 1.000 m dalla isoipsa 95 m s.l.m. – art. 4.3.1.d;
- Corridoi di difesa dell'inquinamento acustico – art. 4.3.1.d;
- Entità vegetazionali soggette a salvaguardia – art. 4.3.1.d;
- Aree per il rispetto naturale della flora e della fauna – art. 4.3.1.d;
- Aree di interesse storico-culturale – art. 4.1.1.d.

Per quanto riguarda la fragilità "Compatibilità geologica: Area idonea a condizione", trattandosi di posa di condotte interrato e non di edificazione vera e propria si ritiene che la segnalazione della fragilità non sia pertinente con quanto in progetto. Lo stesso vale per la fragilità "Zona di ricarica degli acquiferi (limite settentrionale)", anche tenendo conto che la profondità di posa risulta ben al di sopra del piano di falda.

Per quanto riguarda l'elemento "Limite equidistanza a 1.000 m dalla isoipsa 95 m s.l.m. – art. 4.3.1.d", le N.T. riportano che *"nell'unità di paesaggio di pianura aperta è vietata qualsiasi apertura di nuova cava per una distanza di m 1.000 al di sotto della isoipsa dei 95 m.s.l.m., come riportata in Carta delle Fragilità"*. Trattandosi di posa di condotte interrato e non di nuova cava si ritiene che la segnalazione non sia pertinente.

Per quanto riguarda l'elemento "Corridoi di difesa dell'inquinamento acustico – art. 4.3.1.d", le N.T. riportano che *"i progetti di nuovi tracciati viari e ferroviari ricadenti nei corridoi di difesa dall'inquinamento acustico devono contenere idonee soluzioni per minimizzare l'impatto acustico sull'ambiente circostante"*. Trattandosi di posa di condotte interrato e non di nuovi tracciati viari o ferroviari si ritiene che la segnalazione non sia pertinente.

Per quanto attiene alle fragilità "Entità vegetazionali soggette a salvaguardia" e "Aree per il rispetto naturale della flora e della fauna", come già scritto il progetto prevede la posa di tubazioni su strade e/o capezzagne, per cui non verranno interessati alberi o arbusti eventualmente oggetto di tutela. Si specifica inoltre che la fase di posa verrà svolta, alla luce del contesto territoriale coinvolto e delle ridotte profondità di scavo, utilizzando piccoli escavatori. Il disturbo dell'eventuale fauna presente, in termini di emissione di rumore e produzione di polveri, sarà ridotto al minimo e in ogni caso assolutamente comparabile con la normale attività agricola comunemente svolta in zona.



Per quanto riguarda infine la fragilità “Aree di interesse storico-culturale”, trattandosi di posa di condotte interrato e non di edificazione vera e propria o di recupero edilizio di fabbricati rurali si ritiene che la segnalazione della fragilità non sia pertinente con quanto in progetto.

Da ultimo, per quanto attiene a quanto segnalato dal comune di Sommacampagna relativamente alla Carta delle Trasformabilità, si ritiene che, trattandosi di opere interrato, non vi sia incompatibilità tra la nuova rete in progetto e gli strumenti urbanistici comunali.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Roberto Bin)